

STATUTO
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER L'AMAZZONIA ETS



Art. 1. Denominazione, durata e sede

1.1 È costituita, ai sensi del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 177 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, l'associazione non riconosciuta **"ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' PER L'AMAZZONIA ETS"**.

1.2 La qualificazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" devono essere inseriti in ogni comunicazione e manifestazione esterne dell'Ente.

1.3 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.4 L'Associazione ha sede in Brembate (BG). Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi secondarie e sezioni distaccate in Italia e all'estero, senza necessità di modificare lo Statuto.

Art. 2. Finalità

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 3. Attività

3.1 Per il perseguimento di tali finalità, l'Associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale di cui al D. Lgs. 117/2017, art. 5, lettere:

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla L. 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi del presente articolo.

In particolare, l'Associazione, per il perseguimento dei propri fini, svolge in via esemplificativa le seguenti attività:

i. erogazioni di fondi o di altro materiale, anche in collaborazione con enti che perseguono

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



fini analoghi ai propri, da destinare a favore di persone in condizioni di svantaggio, disagio e bisogno e a favore di altri Enti del Terzo Settore e, segnatamente, la promozione dello sviluppo delle regioni amazzoniche del Sud America;

- ii. realizzazione di interventi umanitari a favore di popolazioni colpite da calamità naturali o altri interventi straordinari attraverso erogazioni di denaro e/o in natura;
- iii. sensibilizzazione, divulgazione e informazione di tutte le problematiche inerenti alle tematiche oggetto di interesse dell'Associazione, con qualsiasi mezzo di comunicazione, strumento e supporto;
- iv. promozione e cura, in modo diretto e/o indiretto, della pubblicazione di libri, riviste periodiche, notiziari, indagini, ricerche, anche a mezzo di strumenti telematici, nell'ambito delle finalità istituzionali;
- v. sostegno a iniziative accademiche dell'Università di Nopoki sia attraverso l'erogazione di borse di studio sia attraverso il finanziamento di attività di ricerca e di insegnamento;
- vi. sostegno a iniziative accademiche di Università che collaborano con l'Università di Nopoki sia attraverso l'erogazione di borse di studio sia attraverso il finanziamento di attività di ricerca e di insegnamento;
- vii. sostegno alla creazione di strutture funzionali allo svolgimento delle attività di cui ai punti v e vi.

3.2 L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto alle attività di interesse generale sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali alle stesse, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017.

3.3 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017 e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Art. 4. Soci

4.1 Sono soci coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (fondatori), nonché coloro che ne fanno richiesta (ordinari) e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può accogliere l'adesione di persone giuridiche e di altri enti privi

 di personalità giuridica, nella persona di un rappresentante designato con apposita deliberazione dell'ente interessato.

4.2 Nella domanda di ammissione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione e i suoi regolamenti. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione. La deliberazione di accoglimento è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla delibera, secondo le modalità stabilite nella domanda di adesione.

In caso di rigetto della domanda è ammesso ricorso all'Assemblea a entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Assemblea delibererà, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione.

4.3 Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri.

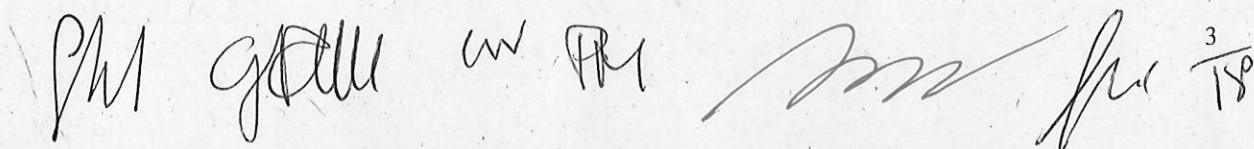
4.4 I soci sono tenuti a versare il contributo annuale deliberato dall'assemblea, nel termine stabilito da essa stabilito. Tale contributo non è trasferibile e non è in alcun caso ripetibile. La quota associativa è disposta per anno solare.

4.5 I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali, previa domanda scritta, da effettuarsi anche tramite mail, indirizzata al Consiglio Direttivo e concordando con esso le modalità di esame.

Art. 5. Perdita della qualifica di socio

5.1 La qualifica di socio si perde:

- a) per morte della persona fisica, estinzione dell'ente;
- b) per recesso: la comunicazione di recesso deve essere inviata al Consiglio Direttivo per iscritto, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione ed ha effetto allo scadere dell'anno in corso;
- c) per decadenza: il socio decade automaticamente in caso di: i) condanna definitiva ad una pena che comporti, anche temporaneamente, interdizione dai pubblici uffici o incapacità ad esercitare uffici direttivi; ii) fallimento o sottoposizione a procedure concorsuali o ad altre procedure liquidatorie; iii) dichiarazione di interdizione o inabilitazione; iv)
- d) per espulsione: il socio può essere espulso per: i) constatata violazione delle norme statutarie o regolamenti o deliberazioni degli organi dell'Associazione; ii) aver tenuto una condotta in contrasto con i fini che si prefigge l'Associazione, iii) essere incorso in una

 3
189

manca nza grave da non consentire, per ragioni di opportunità, la prosecuzione del rapporto associativo.;

e) per mancato pagamento della quota associativa per tre anni consecutivi.

5.2 La perdita della qualifica di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è comunicata all'interessato entra 15 giorni dalla delibera. Contro tale delibera è ammesso ricorso all'Assemblea, che delibera secondo le modalità stabilite dall'articolo 4.2 del presente Statuto. La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza di ogni diritto derivante dalla qualifica di socio ed ha efficacia dalla data di cancellazione dal libro degli associati.

100

Art. 6. Risorse economiche

6.1 Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il fondo patrimoniale iniziale è quello indicato nell'atto costitutivo.

6.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle attività da:

- quote e contributi degli associati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti ed istituzioni pubbliche e private
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- erogazioni liberali, lasciti testamentari, eredità e legati, attività di raccolta fondi;
- entrate provenienti dallo svolgimento di attività diverse;
- proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta anche in forma organizzata e continuativa ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
- ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie, compatibile con le disposizioni di legge e del presente Statuto.

Art. 7. Organi sociali

7.1 Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se l'Assemblea dei Soci ne abbia deliberato la costituzione, ai sensi



[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]

del successivo articolo 13, oppure nel caso in cui la costituzione sia resa obbligatoria dalla legge.

7.2 L'Assemblea può nominare un Revisore dei Conti, anche quando la nomina non sia obbligatoria per legge.

Art. 8. Assemblea dei Soci

8.1 L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e che siano iscritti nel libro degli associati entro le ore 23 del giorno precedente l'assemblea.

8.2 L'Assemblea è convocata dal Presidente ed è di regola presieduta dallo stesso. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tali casi l'avviso di convocazione deve essere comunicato, a cura del Presidente, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

8.3 Sono competenze inderogabili dell'Assemblea:

- i. la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali;
- ii. la nomina e revoca del Presidente e del Vicepresidente;
- iii. la nomina e revoca del revisore dei conti;
- iv. l'approvazione del bilancio;
- v. la delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e la promozione della azione di responsabilità nei loro confronti;
- vi. l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- vii. la deliberazione dell'ammontare della quota associativa annuale;
- viii. la delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- ix. la delibera sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- x. la delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti all'assemblea dalla legge.

8.4 L'assemblea viene convocata normalmente in via ordinaria. Essa viene convocata in via straordinaria per deliberare sulla modifica dello statuto e sullo scioglimento e/o estinzione, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

8.5 L'avviso di convocazione, che deve contenere giorno, luogo e ora della riunione e l'ordine del giorno, è inviato individualmente per iscritto ai soci almeno sette giorni prima della data stabilita



SM gill aw TM BM 5 FS



(tre in casi di urgenza) con modalità tali da assicurarne la conoscenza.

8.6 E' possibile intervenire in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e partecipare al voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

8.7 L'Assemblea è validamente costituita in via ordinaria quando sono presenti la metà degli associati e delibera a maggioranza di voti. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza dei voti.

La seconda convocazione può aver luogo lo stesso giorno della prima.

Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato può rappresentare sino a un massimo di tre soci.

In caso di parità prevale il voto del presidente dell'Assemblea.

L'Assemblea che si riunisce in via straordinaria è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati e delibera a maggioranza dei voti.

8.8 Di ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel libro delle assemblee dei soci.

Art. 9. Consiglio Direttivo

9.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre fino a un massimo di sette componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni convocate per tre volte consecutive.

9.2 Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente tre volte l'anno, possibilmente una ogni quattro mesi, e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare gli associati e esperti esterni, senza voto.

9.3 Compete al Consiglio Direttivo:

- i. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli riservati dalla legge o dallo statuto ad altri organi;
- ii. fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- iii. sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio di esercizio ovvero del bilancio di esercizio sotto forma di rendiconto di cassa entro il 30 aprile di ciascun anno;
- iv. determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando le attività e

PM gdlu aw MY [signature] 6 4

autorizzando la spesa;

deliberare sulla tipologia di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammesso il rimborso delle spese a fronte di autocertificazione del volontario, nei limiti previsti dalla legge;

- vi. deliberare in merito all'ammissione dei nuovi soci e alla perdita della qualifica;
- vii. nominare, all'occorrenza, un Segretario generale determinandone le funzioni e l'eventuale compenso, nonché ogni altro organismo necessario e/o utile per il buon andamento dell'Associazione;
- viii. nominare, laddove previsto, l'Organo di Controllo.

9.4 È consentito l'intervento alle riunioni del Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione.

9.5 Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da inserire nel libro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

9.6 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario, scegliendolo su proposta del Presidente fra personalità di specchiata onorabilità e professionalità. Il Presidente Onorario, se nominato, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

100

Art. 10. Presidente

10.1 Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

10.2 Il Presidente:

- i. ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di conferire procura speciale per singole operazioni a persona designata dal Consiglio;
- ii. convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;
- iii. convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- iv. in caso di necessità e di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli al Consiglio stesso per la ratifica entro 30 giorni.

10.3 Il Consiglio Direttivo può nominare un Presidente Onorario. Il Presidente Onorario diviene membro di diritto del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita, salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

gm galli

an for

Ami F6



Art. 11. Vicepresidente

11.1 Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo a maggioranza di voti.

11.2 In caso di assenza, impedimento, dimissioni o cessazione del Presidente le relative funzioni sono assunte dal Vicepresidente. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 12. Organo di Controllo

12.1 Il Consiglio Direttivo, con deliberazione assunta con i voti favorevoli della maggioranza dei suoi componenti, al superamento dei limiti di cui all'art. 30 del D. Lgs. 117/2017, può deliberare l'istituzione dell'Organo di Controllo, stabilendo il numero dei componenti in uno o in tre.

12.2 I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre anni e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2392, co. 2, del Codice Civile.

12.3 Quando l'Organo di Controllo è costituito in collegio elegge al proprio interno un Presidente.

12.4 Qualunque sia il numero di componenti dell'Organo di Controllo, si applica l'art. 2399 cod. civ.

12.5 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sia redatto correttamente in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

12.6 L'Organo di Controllo può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti anche se monocratico, purché sia costituito da revisore legale iscritto nell'apposito albo.

12.7 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

12.8 La retribuzione dei componenti dell'Organo di Controllo è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

[Handwritten signatures and initials]

Art.13. Bilancio

13.1 L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Ogni anno deve essere redatto, a cura del Consiglio Direttivo, il bilancio, che deve essere approvato dall'Assemblea entro il 30 giugno.

13.2 Il bilancio deve essere redatto nella forma e secondo la modulistica prevista dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche. Deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti dei soci, che possono prenderne visione nei sette giorni che precedono l'Assemblea.

Art.14 Divieto di distribuzione degli utili

14.1 È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve di capitali, durante la vita dell'Associazione.

14.2 Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse connesse consentite dallo Statuto.

Art. 15 Libri sociali

15.1 L'Associazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 5 del D. Lgs. 117/2017, adotta i libri sociali e le scritture contabili di cui all'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

15.2 L'obbligo della tenuta dei libri sociali riguarda in particolare:

- il libro degli associati o aderenti;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo;
- il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale.

Art. 16 Volontari

16.1 L'Associazione può avvalersi di volontari che esprimono la volontà di contribuire alla attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

16.2 L'Associazione iscrive nell'apposito registro di cui all'art. 16 dello Statuto i volontari che

SM G. P. L.

AN P. R.

M. L. 9/18

svolgono la loro attività in modo non occasionale.

16.3 L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

16.4 L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa, che in ogni caso deve rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

16.5 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art.17. Estinzione e/o scioglimento

18.1 In caso di estinzione o scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o dell'autorità prevista dalla legge e salva diversa destinazione imposta dalla legge alla Fondazione "Meeting per l'amicizia fra i popoli", costituita in data 31 marzo 2008 con atto a ministero del Notaio Plescia di Rimini (rep. n. 47.236/7949, registrato all'Agenzia delle Entrate di Rimini il 10 aprile 2008 al n. 4.919/I) o, in mancanza di questo Ente, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 18. Norme finali

18.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile e D. Lgs. 117/2017 e successive modifiche.

Art. 19 Clausola sospensiva

19.1 Il presente Statuto assumerà efficacia solo a partire dal momento in cui sarà resa l'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101 co. 10 e l'Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

19.2 All'atto dell'entrata in vigore del presente Statuto permangono le cariche sociali già esistenti a quel momento, fino alla loro naturale scadenza.

